

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2013

**recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno**

[notificata con il numero C(2013) 8537]

(2013/716/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico <sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato II, articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2011 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2011/861/UE <sup>(2)</sup>, che concede una deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno. Con la decisione di esecuzione 2012/208/UE <sup>(3)</sup>, la Commissione ha concesso una proroga della suddetta deroga temporanea fino al 31 dicembre 2013.
- (2) Il 22 luglio 2013 il Kenya ha chiesto, in conformità con l'allegato II, articolo 36, del regolamento (CE) n. 1528/2007, un'ulteriore proroga della suddetta deroga alle norme di origine, stabilite nello stesso allegato, per 2 000 tonnellate di filetti di tonno per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014. Il 3 ottobre 2013 il Kenya ha presentato ulteriori informazioni, corredandole di una richiesta riveduta di 1 500 tonnellate di filetti di tonno per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 30 settembre 2014.
- (3) Secondo le informazioni trasmesse dal Kenya, le catture di tonno restano a livelli insolitamente bassi rispetto alle normali variazioni stagionali e gli armatori dei pescherecci non vogliono correre i rischi legati all'approvvigionamento di tonno originario a causa della pirateria. Pertanto, il Kenya non è ancora in grado di rispettare le norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007, dopo la scadenza della deroga alla data del 31 dicembre 2013.

- (4) Dato che la situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno non è ancora migliorata sufficientemente, un'estensione della deroga è giustificata. La proroga dovrebbe essere concessa fino al 30 settembre 2014.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2011/861/UE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione di esecuzione 2011/861/UE è così modificata:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 2*

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti e ai quantitativi indicati in allegato, dichiarati per l'immissione in libera pratica nell'Unione e provenienti dal Kenya, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 settembre 2014 o fino alla data di applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico tra la Comunità dell'Africa orientale, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, se tale data è anteriore.»;

- 2) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 6*

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2011 fino al 30 settembre 2014.»;

- 3) l'allegato è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2011/861/UE della Commissione, del 19 dicembre 2011, recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 61).

<sup>(3)</sup> Decisione di esecuzione 2012/208/UE della Commissione, del 20 aprile 2012, recante modifica della decisione di esecuzione 2011/861/UE recante deroga temporanea alle norme di origine di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio in considerazione della particolare situazione del Kenya con riguardo ai filetti di tonno (GU L 110 del 24.4.2012, pag. 39).

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2013

*Per la Commissione*  
Algirdas ŠEMETA  
*Membro della Commissione*

ALLEGATO

«ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Descrizione delle merci	Periodi	Quantitativi (in tonnellate)
09.1667	1604 14 16	Filetti di tonno	Dall'1.1.2011 al 31.12.2011	2 000
			Dall'1.1.2012 al 31.12.2012	2 000
			Dall'1.1.2013 al 31.12.2013	2 000
			Dall'1.1.2014 al 30.9.2014	1 500»